



dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 2 del 2026
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862

dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

La continua evoluzione del sistema sanitario impone al giurista un'analisi interdisciplinare in grado di intercettare le linee di tendenza, pur nel quadro dei principii organizzativi fondamentali.

La rivista *Diritto e salute*, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Morbidelli, nasce con l'obiettivo di segnalare ed approfondire i temi centrali emersi nella normativa, nella giurisprudenza e nella prassi, nazionali e sovranazionali, della *Health Care*.

Tutti i contributi pubblicati sono soggetti a referaggio anonimo.

Direttore scientifico: Giuseppe Morbidelli

Direttore responsabile: Luigi Principato

Comitato di direzione: Albina Candian, Diana Cerini, Sara Landini, Valentina Manuali, Carlo Masieri, Marta Mengozzi, Gian Aristide Norelli, Vilma Pinchi, Patrizia Pompei, Luigi Principato, Marco Rizzuti, Andrea Simoncini, Simona Viciani

Comitato scientifico: Francesca Angelini, Paolo Auriemma, Andrea Maria Azzaro, Maurizio Benincasa, Carlo Bottari, Francesca Caroccia, Guido Carpani, Edoardo Chiti, Stefano Cognetti, Nicola Corbo, Cristiano Cupelli, André Gonçalo Dias Pereira, Amalia Diurni, Mario Esposito, Antonio Fici, Federico Ghera, Andrea Longo, Francesco Longobucco, Massimo Luciani, Ernesto Lupo, Luca Marafioti, Donatella Morana, Anna Moscarini, Anna Carla Nazzaro, Ida Nicotra, Ilaria Pagni, Sandra Passinhas, Daniele Piccione, Edoardo Carlo Raffiotta, Miguel Sanchez Moron, Mario Savino, Gino Scaccia, Oberdan Tommaso Scozzafava, Carlo Sotis, Alessandro Sterpa, Giulio Vesperini

Consiglio di redazione: Giulia Biagioni, Paolo Colasante, Fabrizia Covino, Leonardo Dani, Caterina Di Costanzo, Alessandro Fricano, Emilia Giusti, Eugenia Jona, Francesco La Fata, Benedetta Maria Cosetta Liberali, Germán M. Teruel Lozano, Roberta Lo Conte, Massimiliano Malvicini, Daniela Marcello, Rodrigo Merayo Fernández, Antonio Nicodemo, Niccolò Pellini, Antonio Pérez Miras, Andrea Pisani, Domenico Porraro, Paolo Provenzano, Silvia Romboli, Angelo Raffaele Salerno, Daniela Santarpia, Massimo Togna, Boris Vitiello

Contatti: redazione.dirittoesalute@gmail.com

Fascicolo n. 2 del 2026

Roberto D'Andrea, *Irretroattività penale e maternità surrogata "transnazionale": note a margine di un decreto di archiviazione del G.I.P. di Pistoia* p. 205

Sara Landini, Simona Viciani, Daniele Vignoli, Maria Elisabetta Coccia, Marco Cozzani, Emilia Giusti e Niccolò Pellini, *Women Reproductive Health in an Ageing Society and Private-Public Intervention* p. 213

Alberto Azara, *I problemi giuridici dell'editing genetico* p. 227

Zena Egea Ziade, *Il futuro dei gameti crioconservati a seguito del decesso dell'uomo: nuovi orizzonti alternativi alla loro distruzione. Verso l'ammissibilità delle disposizioni testamentarie* p. 245

Elena Falzea, *Fine vita e Regioni: un incerto equilibrio tra legislazione e giurisprudenza costituzionale* p. 269

Lorenzo Rodio Nico, *Sistema sanitario e pianificazione dei servizi pubblici: il caso del Fascicolo Sanitario Elettronico* p. 287

Lorenzo Gasparini, *Le recenti novità normative e giurisprudenziali del consenso nell'ordinamento sanitario italiano: analisi delle molteplici applicazioni* p. 303

Giulia Biagioni, *Ageing e sostenibilità economica delle strutture sanitarie: l'impatto dei deficit organizzativi in Italia e in Giappone* p. 343

Marco Rizzuti, *Recensione a A. BUENO BIOT, El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho, Madrid, 2025* p. 367

Recensione a A. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, Madrid, 2025.

di Marco Rizzuti*

Ai lettori di una *Rivista* che ha appena dedicato una vivace e partecipata *Call for Papers* a “*La tutela degli animali tra diritto e salute*”, ci sembra senz’altro opportuno segnalare un’opera monografica straniera incentrata su alcuni profili salienti della recente riforma spagnola che ha interessato uno degli aspetti più significativi della progressiva emersione di una tendenza alla depatrimonializzazione del rapporto con gli animali.

L’intervento legislativo in discorso parte, infatti, dal presupposto che l’animale non debba più essere qualificato come *res* ma come “essere senziente”, cui solo in via residuale potrà risultare applicabile il regime giuridico delle cose¹. Ne derivano varie conseguenze in ordine alla impignorabilità degli animali da affezione, alla loro insuscettibilità di formare oggetto di garanzie reali, alla risarcibilità in favore del proprietario o di chi conviva con l’animale del danno morale da lesioni gravi o da morte dello stesso animale, nonché ai profili di diritto delle relazioni familiari e delle successioni. E proprio sugli aspetti attinenti alla posizione dell’animale da affezione nelle crisi dei rapporti familiari si concentra l’attenzione del giovane autore spagnolo.

In proposito, la nuova legge ha sancito l’irrilevanza della titolarità dominicale dell’animale, prevedendo, invece, che la sua sorte debba essere stabilita facendo riferimento ai due criteri fondamentali rappresentati dagli interessi affettivi e relazionali dei membri della famiglia, tra cui anzitutto i figli minori, e dal benessere dello stesso animale, che andrebbe – a sua volta – inteso avendo riguardo non solo alle sue condizioni di salute ma anche ai profili socioaffettivi. Di conseguenza, dovrebbe, per esempio, venire garantita pure la continuazione del rapporto che si sia stabilito nella convivenza fra più animali².

Fra i criteri in questione vige un rapporto di complementarità che ne impone il reciproco bilanciamento. Pertanto, secondo la ragionevole

* Professore associato di Diritto Privato, Università degli Studi di Firenze. Email: marco.rizzuti@unifi.it.

¹ Il riferimento è alla *Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales*.

² In tal senso, richiamando una giurisprudenza portoghese del 2021, si esprime J.R. DE VERDA Y BEAMONTE nel *Prólogo* all’opera qui recensita, 16.

prospettazione dell'autore, in caso di conflitto occorrerà riconoscere una tendenziale prevalenza degli interessi umani ma bisognerà ad ogni modo evitare un sacrificio sproporzionato del benessere animale³. L'unica indicazione netta è quella che esclude comunque il rilievo del vecchio criterio proprietario, il che vale peraltro a differenziare la disciplina in questione da quella dell'assegnazione della casa familiare: quest'ultima segue bensì in prima battuta criteri extrapatrimoniali incentrati sulla protezione dei *best interests of the child*, ma in assenza di figli minori vi può riprendere quota il criterio dominicale, che invece per gli animali non troverà mai autonomo spazio⁴.

Ne consegue che gli accordi fra ex coniugi ispirati ai criteri previsti dalla nuova legge sono ora senz'altro validi, mentre nel recente passato i giudici spagnoli erano piuttosto incerti sulla loro ammissibilità. Nelle ipotesi contenziose il giudice farà invece direttamente applicazione dei criteri in esame, di talché tendenzialmente l'animale sarà assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, e quindi ad entrambi in caso di affidamento condiviso, in modo da salvaguardare il rapporto affettivo tra il bambino e il *pet*, ma resterà pur sempre possibile una decisione diversa, qualora, ad esempio, l'animale possa risultare pericoloso per il minore, oppure il genitore affidatario della prole non disponga di una abitazione adeguata per collocarvi l'animale o non sia in grado di prendersene cura. Al tempo stesso, in favore del genitore non affidatario potrà essere previsto un diritto di visita che gli consenta di mantenere il rapporto affettivo con l'animale. Il maltrattamento degli animali in forza della nuova legge risulterà poi ostativo all'affidamento dei figli al genitore responsabile, e, come argomenta *a fortiori* l'autore, anche a quello degli stessi animali al maltrattante⁵. In assenza di figli minori gli animali d'affezione potranno invece essere affidati all'unico ex coniuge che manifesti un interesse a mantenere il rapporto affettivo con loro, oppure, anche in questo caso, ad entrambi gli ex coniugi. Le spese per il mantenimento dell'animale tendenzialmente seguiranno la sua custodia, ma, qualora quest'ultima sia a sua volta dipesa dal nesso con l'affidamento dei figli minori, potrà risultare ragionevole che il genitore non affidatario sia tenuto a contribuire con una sorta di assegno alimentare⁶.

Il punto più problematico attiene alla sorte degli animali d'affezione in caso di rottura di una convivenza di fatto, ipotesi che la riforma, pur essendo stata elaborata in tempi recenti, quando il pluralismo dei modelli familiari si era già senz'altro affermato, non ha preso in considerazione. Paradossalmente il

³ Á. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, Madrid, 2025, 82 ss.

⁴ Á. BUENO BIOT, *op. cit.*, 90.

⁵ Á. BUENO BIOT, *op. cit.*, 94.

⁶ Á. BUENO BIOT, *op. cit.*, 112.

criterio applicabile in questi casi parrebbe dunque dover essere ancora quello della titolarità di un diritto reale sull'animale. L'autore sostiene invece che si possa procedere ad una applicazione in via analogica delle disposizioni dettate in materia di separazione e divorzio, in quanto una differenza di disciplina non sarebbe qui giustificabile facendo riferimento alla libera decisione di non sposarsi, dato che le conseguenze di tale opzione andrebbero a ricadere integralmente sull'animale, essere senziente meritevole di tutela e totalmente estraneo alla scelta⁷. Del resto, a risultati sostanzialmente simili perviene anche altra parte della dottrina spagnola che, pur negando il ricorrere della *eadem ratio* fra divorzio e rottura della convivenza di fatto, ritiene che si debba comunque fare riferimento al principio generale della protezione del benessere dell'animale, per cui finisce per applicare la disciplina in questione per *analogia iuris* anziché *legis*⁸.

I diversi scenari, cui abbiamo qui soltanto accennato, vengono analizzati dall'autore con dovizia di richiami alla giurisprudenza spagnola, soprattutto di merito, che parrebbe aver già avuto frequenti occasioni di fare applicazione della nuova legge, oltre che alla, invero non particolarmente numerosa, dottrina che si è occupata del tema. Non vengono richiamati autori di altri Paesi, ma non si manca di rilevare come l'intervento del legislatore spagnolo si sia collocato sulla scia di analoghe riforme intervenute in vari ordinamenti europei, fra cui la più influente sembra essere stata, per la prossimità temporale e geografica, quella portoghese⁹. Da questo punto di vista sembrerebbe dunque irrilevante un confronto con l'ordinamento italiano, che riforme di questa portata non ha conosciuto, ma occorre evitare di incorrere in un errore di prospettiva. Invero, da una parte vi sono ordinamenti come quello francese che, pur avendo positivizzato uno statuto giuridico degli animali come esseri senzienti, non sono tuttavia intervenuti sulla materia delle crisi familiari, per cui la giurisprudenza tende a continuare a seguire il criterio meramente dominicale¹⁰. Dall'altra parte, vi è per l'appunto il caso del sistema italiano in cui, nonostante vari interventi normativi su singoli aspetti¹¹, non è mai stato modificato il regime codicistico nettamente reificante¹², ma il diritto

⁷ Á. BUENO BIOT, *op. cit.*, 152 ss.

⁸ J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Prólogo*, cit., 30, in garbato dissenso con l'allievo.

⁹ Il preambolo della *Ley 17/2021*, richiamato alla lettera da Á. BUENO BIOT, *op. cit.*, 41-42, ricorda le riforme intervenute in Austria nel 1986, in Germania nel 1990, in Svizzera, in Belgio nel 2009, in Francia nel 2015 e per l'appunto in Portogallo nel 2017.

¹⁰ Si vedano i riferimenti al diritto transalpino in J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Prólogo*, cit., 19 ss.

¹¹ Ad esempio, in forza delle modifiche apportate all'art. 514 c.p.c., dall'art.77 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, anche nel nostro ordinamento gli animali da affezione non sono più pignorabili, mentre la recente l. reg. Toscana 30 luglio 2025, n. 40, ha previsto la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari.

¹² Emblematico è il tuttora vigente art. 820 c.c., in forza del quale i parti degli animali sono qualificati come frutti di una cosa. Del resto, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, rist. Napoli, 2002, 390, annoverava proprio la destinazione di beni al

vivente era già da tempo pervenuto ad applicare agli animali contesi fra ex coniugi dei criteri esplicitamente esemplati su quelli che reggono l'affidamento dei figli¹³, e più di recente è giunto anche a considerare le disposizioni testamentarie a beneficio degli animali bisognosi analoghe a quelle tradizionali in favore dei poveri¹⁴.

Così, la giurisprudenza italiana di merito, richiamandosi alle fonti sovranazionali¹⁵ e più di recente al nuovo testo costituzionale¹⁶, ritiene di poter superare il regime codicistico e di poter quindi valorizzare pienamente a livello giuridico il dato sociale della trasformazione dei rapporti con gli animali, nella complessiva cornice di un pluralismo dei modelli familiari che si è in larga parte affermato prima ed a prescindere da interventi di un legislatore spesso assente o tardivo. Non stupisce, pertanto, che da noi non abbia mai avuto occasione di porsi il dilemma, così problematico in Spagna, circa l'applicabilità anche alle coppie di fatto dei criteri in questione. Non esistendo, invero, alcuna normativa della cui eventuale applicazione analogica discutere, ma solo una costruzione pretoria che attinge da una parte ai principi sovraordinati e dall'altra al dato sociale, non vi sono mai stati problemi a farvi riferimento pure con riguardo alle convivenze¹⁷. Dunque, in maniera almeno apparentemente paradossale, il sistema più legislativamente arretrato si rivela quello in grado di arrivare direttamente agli esiti più aperti.

Peraltro, in un futuro più o meno prossimo, la pluralizzazione dei rapporti familiari e para-familiari potrebbe conoscere ulteriori sviluppi su quel sempre problematico crinale fra *persona* e *res*¹⁸, in cui si collocano oramai anche le intelligenze artificiali. Anch'esse, infatti, non hanno solo una, oggi certamente innegabile, rilevanza economica, ma possono assumere funzioni attinenti pure

mantenimento di animali fra le ipotesi paradigmatiche di negozi «*non illiciti in sé, ma frivoli*» e quindi non meritevoli di tutela secondo la sua ben nota teoria della causa.

¹³ Si possono vedere in proposito, anche per i riferimenti alla giurisprudenza, G.A. PARINI, *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie*, in questa *Rivista*, 2025, 3, 323 ss., e L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, in questa *Rivista*, 2026, 1, 21 ss.

¹⁴ Si allude a Trib. Firenze, 29 novembre 2024. Al riguardo si veda, anche per ulteriori approfondimenti, F. IOANNONI FIORE, *Testamento e devoluzioni in favore degli animali*, in questa *Rivista*, 2026, 1, 93 ss.

¹⁵ Viene in rilievo anzitutto l'art. 13 TFUE.

¹⁶ Alludiamo naturalmente all'art. 9, comma 3, Cost., come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, in forza del quale «*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Il ribaltamento assiologico rispetto alla menzionata posizione bettiana non potrebbe essere più netto.

¹⁷ Riguardava proprio una coppia di fatto uno dei primi e più discussi casi italiani: Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322, in *Foro it.* 2016, 12, I, 3961.

¹⁸ Per una più ampia panoramica sul tema si vedano i contributi raccolti in C. COLUCCI, L. DANI (a cura di), *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e res*, Torino, 2024.

alla sfera affettiva. I mezzi di informazione hanno già reso noto il caso di un “matrimonio” fra una donna ed un’intelligenza artificiale¹⁹, e ci sembrerebbe molto meno peregrino ipotizzare che possa porsi concretamente il problema di garantire il permanere di un rapporto affettivo con un’intelligenza artificiale empatica²⁰, per esempio proprio nel contesto di una crisi familiare, a prescindere dalla titolarità in senso dominicale sul *robot* in questione, ed a tutela senz’altro degli interessi umani di carattere non patrimoniale che vengano in rilievo, ma eventualmente anche di un benessere della stessa intelligenza artificiale empatica, se intesa a suo modo come essere senziente²¹. E, qualora entità di questo tipo imparassero, magari anche in modo autonomo, a praticare una empatia reciproca, potrebbe porsi, analogamente a quanto abbiamo già visto per gli animali, pure il problema di tutelare la preservazione del rapporto para-familiare stabilitosi fra di loro.

Del resto, la dottrina spagnola non ha mancato di porre in evidenza il parallelismo tra animali e *robot*²², mentre numerosi autori si sono occupati di quello fra le intelligenze artificiali e gli schiavi del diritto romano, in quanto non-soggetti cui riferire rapporti giuridici patrimoniali per il tramite dello strumento del *peculium* o di qualche suo eventuale equivalente funzionale moderno²³. Ebbene, possiamo ricordare che esistevano anche schiavi d’affezione come tali non pignorabili²⁴, un po’ come gli animali da compagnia

¹⁹ Si allude ad una vicenda giapponese del 2025: cfr. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/yes-ai-do-japanese-woman-marries-ai-persona-created-through-chatgpt>.

²⁰ Si possono vedere in proposito: T. FONG, I. NOURBAKSH, K. DAUTENHAHN, *A survey of socially interactive robots*, in *Robotics and Autonomous Systems*, 2003, 3-4, 143-166; K. DARLING, *Extending legal protection to social robots: the effects of anthropomorphism, empathy, and violent behaviour towards robotic objects*, in R. CALO, A.M. FROOMKIN, I. KERR, a cura di, *Robot law*, Cheltenham, 2016, 213-232; P. DUMOUCHEL, L. DAMIANO, *Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale*, Milano, 2019.

²¹ Il problema è affrontato oggi da L. DUNG, *Saving Artificial Minds. Understanding and Preventing AI Suffering*, London, 2026.

²² Alludiamo a G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Entre personas y cosas: animales y robots*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2021, XIV, 14-53. Da un punto di vista filosofico, si veda in proposito anche M. O’GIEBLYN, *God, human, animal, machine. Technology, metaphor, and the search for meaning*, New York, 2021.

²³ Riflessioni su una possibile analogia fra il *servus* e il *robot* ricorrono da tempo in letteratura: cfr. N. WIENER, *The Human Use of Human Beings*, Boston, 1950; L. WEIN, *The Responsibility of Intelligent Artifacts*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1992, 103 ss.; U. PAGALLO, *The Laws of Robots. Crimes, Contracts, and Torts*, Berlin, 2013, spec. 102-106 e 132-134; M. RIZZUTI, *Il peculium e il robot: nuovi spunti su soggettività e intelligenza artificiale*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO, a cura di, *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Napoli, 2020, 453-465; L. FRANCHINI, *Disciplina romana della schiavitù ed intelligenza artificiale odierna. Spunti di comparazione*, in www.dimt.it, 8 luglio 2020. Si esprime invece in senso critico al riguardo C. DE CRISTOFARO, *Diritto romano e intelligenza artificiale. Itinerari di comparazione storico-giuridica*, Torino, 2025.

²⁴ Al pari delle concubine e dei figli naturali non erano pignorabili nemmeno gli *alumni* (ULPIANO, *ad Edictum*, 73, in *Dig.* 20.1.8), cioè gli schiavetti allevati per diletto, spesso indicati anche con il termine *deliciae*, lo stesso che un celeberrimo carne catulliano utilizzava per il

secondo le recenti riforme, mentre in epoca tarda venne riconosciuta una protezione anche per il rapporto para-familiare fra gli stessi schiavi, che ne inibiva una vendita separata²⁵. Insomma, potremmo forse a breve dover arrivare a discorrere di una sorta di *contubernium*, e non soltanto di *peculium*, dei *robot*²⁶.

passerotto dell'amata ragazza, e che H.S. NIELSEN, *Quasi-Kin, Quasi-Adoption and the Roman Family*, in M. CORBIER (a cura di), *Adoption et fosterage*, Paris, 1999, 256, traduce con "human pet".

²⁵ Sulla, invero piuttosto limitata, rilevanza giuridica del *contubernium* a protezione della famiglia servile nel diritto tardoromano cristianizzato si veda M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon, 2000.

²⁶ Abbiamo sollevato il problema in M. RIZZUTI, *The Peculium of the Robot: Artificial Intelligence and Slave Law*, in A. KORNILAKIS, G. NOUSKALIS, V. PERGANTIS, T. TZIMAS, a cura di, *Artificial Intelligence and Normative Challenges. International and Comparative Legal Perspectives*, Cham, 2023, 21.



dirittoesalute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 2 del 2026
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862